

Esonero dell'esecutore testamentario – Cass. n. 10107/2021

Successioni "mortis causa" - successione testamentaria - esecutori testamentari - nomina - esonero - Provvedimento emesso in sede di reclamo in tema di esonero di esecutore testamentario dal suo ufficio - Ricorso straordinario ex art. 111 Cost. - Inammissibilità - Denuncia di vizio attinente alla giurisdizione - Irrilevanza - Fondamento - Fattispecie.

In tema di esonero dell'esecutore testamentario dal suo ufficio, il provvedimento del presidente del tribunale è reclamabile davanti al presidente della corte d'appello, ma la decisione assunta da quest'ultimo non è impugnabile per cassazione con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., mancando dei caratteri della decisorietà e definitività in senso sostanziale; non rileva in senso contrario la denuncia di un vizio di giurisdizione o competenza, posto che la pronuncia sull'osservanza delle norme che regolano il processo mutua la natura dell'atto giurisdizionale cui il processo è preordinato e, pertanto, non può aver autonoma valenza di provvedimento decisorio e definitivo, se di tali caratteri quell'atto sia privo.

Corte di Cassazione, Sez. U, Sentenza n. 10107 del 16/04/2021 (Rv. 661209 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_0710](#), [Cod_Proc_Civ_art_750](#)